



MERCANTI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Le clausole abusive nei contratti B2B

La nuova legge belga del 4 aprile 2019 e un primo confronto con il diritto italiano

Avv. Anna Papacchini

30 Settembre 2020

Le clausole abusive nei contratti B2B

Sommario

1. *Quadro normativo di riferimento*
2. *Le clausole vessatorie*
3. *Le clausole vessatorie nei contratti B2B: gli articoli 1341 e 1342 del codice civile*
4. *Le tipologie di clausole vessatorie*
5. *Casistica*
6. *Conseguenze della mancata specifica sottoscrizione*
7. *Le «clausole inique» nella disciplina dei ritardi di pagamento*

1. Quadro normativo di riferimento

- Codice Civile
- Decreto Legislativo 6/9/2005 - n. 206 (c.d. Codice del Consumo)
- Decreto Legislativo 9/10/2002 n. 231 (e successive modifiche e integrazioni) di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

2. Le clausole vessatorie

Cosa si intende per «clausole vessatorie» ?

Nei contratti predisposti unilateralmente
Clausole che comportano uno squilibrio significativo
tra i diritti e gli obblighi delle parti.

Contratti B2B

art. 1341 c.c.
art. 1342 c.c.

Contratti B2C

art. 33 e ss. Cod. del Consumo

3. Gli articoli 1341 e 1342 del codice civile

Articolo 1341 c.c. Condizioni generali di contratto

« Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria»

Articolo 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari

« Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva, inoltre , la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. »

3. Gli articoli 1341 e 1342 del codice civile

Condizioni Generali di Contratto

Clausole predisposte interamente ed unilateralmente per disciplinare una pluralità indefinita di rapporti contrattuali, rimangono stabili e devono essere rese conoscibili per l'altra parte.

Contratti conclusi mediante moduli o formulari

Modelli di contratto contenuti in moduli o formulari, vale a dire in prestampati che riproducono tutte le clausole contrattuali predisposte da una delle parti fatta eccezione per gli spazi in bianco destinati ad essere compilati con i dati variabili.

3. Gli articoli 1341 e 1342 del codice civile

Predisposizione Unilaterale

- a) quando il contratto viene redatto da una sola parte;
- b) quando su iniziativa di una sola parte viene adottato uno schema negoziale già elaborato da terzi.

Non è predisposizione unilaterale e quindi non si applica l'art. 1341 c.c.

- a) quando il contratto è frutto della negoziazione tra le parti;
- b) contratti conclusi per atto pubblico.

3. Gli articoli 1341 e 1342 del codice civile

Requisito della conoscibilità


- si tratta di una conoscibilità «astratta»;
- il predisponente ha l'onere di rendere le clausole conoscibili e non deve dimostrare che l'accettante le abbia anche lette e capite;
- chi le accetta ha l'onere di conoscere le clausole utilizzando l'ordinaria diligenza.

Requisito della specifica approvazione per iscritto


- i) è richiesto esclusivamente per la tipologia di clausole indicate al secondo comma dell'articolo 1341 c.c. inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti o conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ;
- ii) approvazione separata, specifica e autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni del contratto;⁽¹⁾
- iii) attraverso modalità idonee a garantire l'attenzione del contraente «debole» verso il significato di quella specifica clausola.⁽²⁾

⁽¹⁾ ⁽²⁾ (in tal senso Cass. Civile sez II- 27/02/2012 n. 2970)

4. Le tipologie di clausole vessatorie



4. Le tipologie di clausole vessatorie



4. Le tipologie di clausole vessatorie

L'elenco delle clausole vessatorie indicate al secondo comma dell'articolo 1341 c.c. ha carattere tassativo. E' ammessa l'interpretazione estensiva, non quella analogica.

Degni di Nota:

- *«La clausola del contratto per adesione che prevede la **corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale**, non rientra tra quelle che devono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole, contenuta nel comma 2...» (Cass. 14912/2018 e Cass. 9646/2006)*
- *«nel **contratto di agenzia** il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto , ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca) , né lo stesso risulta predisposto mediante moduli o formulari» (Cass. 4190/2020 e Cass. 5623/2019)*

5. Casistica

E' ammissibile una sottoscrizione in blocco o il mero richiamo cumulativo?

«l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'articolo 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali vessatorie...» (Cass. 20606/2016 , v. anche in senso conforme Cass.9492/2012)

«l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi , non sia accompagnato da una indicazione, benché sommaria, del loro contenuto....» (Tribunale Milano , 17/04/2020 n. 2428 – v. anche in senso conforme Cass.17939/2018, Cass.22984/2015)

Se le parti negoziano non tutte le clausole vessatorie presenti nel contratto ma soltanto alcune di esse ?

«La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di una autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione» (Cass. 9738/2020)

5. Casistica

Clausola scarsamente leggibile o scritta a caratteri piccoli

«... il contraente più debole può esigere dalla controparte un modello contrattuale pienamente leggibile; ma ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver correttamente compreso la portata della clausola scarsamente leggibile o scritta a caratteri piccoli» (Cass. ordinanza 3307/2018)

Effetti a carico di entrambe le parti

« ..se una clausola , predisposta unilateralmente non è a carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti, non può per ciò solo ritenersi sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'articolo 1341 cod. civ., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantigli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione....» (Tribunale Firenze 03/06/2020 n. 1270)

6. Le conseguenze della mancata specifica sottoscrizione

Mancata Specifica Sottoscrizione

- **Le clausole vessatorie NON sono opponibili al contraente aderente;**
- **Legittimato a fare valere la mancanza, e quindi ad invocare la NULLITA' della prescritta specifica sottoscrizione è soltanto il contraente aderente (e non anche il predisponente).**

(cfr. Cass. 20205/2017 che ha superato precedenti orientamenti, gli ultimi risalenti al 2009 – ex multis Cass. 16394/2009 e 26987/2009)

7. Le clausole inique nella disciplina dei ritardi di pagamento

Le clausole inique nella disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (B2B o imprese e PA): D.L. 231/2002 (e successive modifiche e integrazioni)

- contratti B2B
- **sono considerate gravemente inique le clausole che a danno del creditore :**
 - i. escludono l'applicazione di interessi di mora (non è ammessa la prova contraria) ;
 - ii. escludono il risarcimento per i costi di recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
- **se creditore è una PMI:**

si presume gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 gg.
Tale presunzione non opera se tutte le parti del contratto sono PMI.

7. Le clausole inique nella disciplina dei ritardi di pagamento

CLAUSOLE RELATIVE A

Termine di Pagamento Saggio per Interessi Mora Risarcimento Costi Recupero

SE RISULTANTI GRAVEMENTE INIQUA A DANNO DEL CREDITORE :

- sono NULLE e si applicano artt. 1339 1419² c.c.⁽ⁱ⁾;
- la nullità è rilevata anche d'ufficio dal giudice, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

ⁱ⁾Art. 1339 c.c. «Le clausole, i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti»

Art. 1419² c.c. «La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative»

Grazie per l'Attenzione

M

MERCANTI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO



Milano

Via Fratelli Gabba, 6
20121 Milano
Tel. +39 02 72094222

Verona

Vicolo Pietrone, 1/B
37123 Verona
Tel. +39 045 591999

Lugano

Sede di rappresentanza
Via Vegezzi, 4
6900 Lugano
Tel. +41 91 2083114